



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Provincia di Grosseto

Regolamento I.C.I.

Approvato con atto consiliare nr. 17 del 05/05/2008 avente per oggetto:

“Regolamento sull’imposta Comunale sugli immobili. Modifiche ed integrazioni”

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

- Art. 1 Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 Presupposto dell'imposta*
- Art. 3 Definizione di fabbricati ed aree fabbricabili*
- Art. 4 Valore delle aree fabbricabili*
- Art. 5 Aree possedute da coltivatori diretti*
- Art. 6 Fabbricati inagibili o inabitabili*
- Art. 7 Soggetti passivi*
- Art. 8 Soggetto attivo*
- Art. 9 Base imponibile*
- Art. 10 Diversificazione delle aliquote*
- Art. 11 Abitazione principale*
- Art. 12 Esenzioni*
- Art. 13 Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva*
- Art. 14 Versamenti*
- Art. 15 Detrazione per l'abitazione principale*
- Art. 16 Accertamento*
- Art. 17 Attività di controllo*
- Art. 18 Sanzioni e interessi*
- Art. 19 Rimborsi*
- Art. 20 Definizione agevolata procedure art. 1 commi 336 e 337 L. 311/2004*
- Art. 21 Contenzioso*
- Art. 22 Richiesta agevolazioni*
- Art. 23 Compensazione*
- Art. 24 Norme di rinvio*
- Art. 25 Entrata in vigore*

Art. 1.- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Castel del Piano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni, generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2.- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, così come definiti dai successivi articoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3.- DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1) Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti :

- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2) L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da uno strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3) Ad ogni variazione degli strumenti urbanistici che comporti attribuzione o perdita del requisito di area fabbricabile, ad un terreno ubicato nel territorio comunale, l'area tecnica deve provvedere a comunicare formalmente all'ufficio tributi i dati identificativi delle particelle catastali interessate con la relativa superficie e le zone di appartenenza e i dati identificativi dei proprietari ai fini della notifica di cui all'art. 31, comma 20 della legge 27/12/2002, n° 289.

Art. 4.- VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio tecnico, entro il 31/03 di ogni anno determina, per ciascuna area o zona omogenea, dei valori al di sopra dei quali l'ufficio tributi non è tenuto

all'accertamento dell'imposta salvo l'esistenza di atti da cui si deduce un valore certo superiore. In mancanza dell'adozione della delibera annuale vengono confermati i valori dell'anno precedente.

Art. 5.- AREE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all'attività agricola una quantità di lavoro superiore al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Art. 6.- FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che siano inutilizzati dal contribuente e che presentano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
- b) gravi lesioni alle strutture verticali;
- c) fabbricato oggettivamente diroccato;
- d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

2. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- a) ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) ordinanza sindacale di demolizione;
- d) richiesta di parte;
- e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n° 457;

3. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

4. Le agevolazioni richieste ai sensi della lettera d) del comma 2 del presente articolo sono concesse sulla base di una perizia tecnica, redatta dal tecnico del contribuente ovvero dell'ufficio tecnico comunale con spese a carico del contribuente.

5. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle condizioni di cui al comma 1, per usufruire dell'agevolazione del 50%, è tenuto a presentare istanza all'ufficio tributi corredata dai documenti giustificativi. Da tale data decorre l'agevolazione.

6. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con termini e le modalità di cui all'art. 13 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità, di cui al presente articolo cessano comunque dalla data di fine dei lavori di risanamento edilizio o, se precedente dalla data di utilizzo.

Art. 7.- SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stipulato il contratto di locazione finanziaria.

L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 8.- SOGGETTO ATTIVO

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 7 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 9.- BASE IMPONIBILE

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

Art. 10.- DIVERSIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE

- 1) L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:
 - a) immobili diversi dalle abitazioni, comprese le attività produttive;
 - b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
 - c) alloggi non locati;
 - d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
 - e) per le abitazioni principali;
 - f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.
- 2) L'aliquota può essere stabilita in misura ridotta, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
- 3) L'aliquota può essere stabilita anche in misura ridotta, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili; interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o volti alla realizzazione di

autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data di fine lavori.

- 4) Per usufruire delle agevolazioni di cui presente articolo deve essere presentata formale richiesta entro il termine previsto per la dichiarazione di cui all'art. 13 del presente regolamento.
- 5) Le aliquote e detrazioni di imposta sono confermate nella misura pari a quelle applicate nell'anno precedente se non modificate con apposita deliberazione adottata nei termini di legge.

Art. 11.- ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
- 2) Oltre a quelle previste dalla legge si considerano abitazioni principali, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e detrazioni d'imposta:
 - a) Le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare o ad esse collegate funzionalmente, ancorché distintamente iscritte al catasto classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione (anche se in quota parte), deve essere proprietario o titolare del diritto reale di godimento (anche se in quota parte), anche della pertinenza. La pertinenza deve essere durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione avente caratteristiche di abitazione principale. Le pertinenze di cui trattasi non potranno essere di numero superiore a due per ogni abitazione principale.
 - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con la conseguente applicazione della detrazione d'imposta deliberata dall'organo consiliare.
- 3) Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota sono considerate abitazioni principali anche gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (padre-figli e nonni-nipoti) e da questi utilizzate come abitazione principale. Il soggetto passivo in questo caso rimane il proprietario dell'immobile. Per usufruire di tale agevolazione dovrà essere presentata apposita comunicazione, nei termini e con le modalità previste al successivo art 13.

Art. 12.- ESENZIONI

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

Ai sensi dell' art. 21 del Decreto Legislativo 4.12.1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Oltre ai casi sopra citati l'esenzione si applica anche per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché da altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle ASL.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 13.- DICHIARAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITA' PASSIVA

“1. L'obbligo di presentazione della “Dichiarazione ICI” per intervenuta variazione di soggettività passiva è dovuto in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. n. 463/1997 e dal sistema di interscambio tra Agenzia del Territorio e Comuni.

2. Il termine per la presentazione della dichiarazione ICI è quello previsto al comma quarto, art. 10, del D.Lgs. n. 504/1992.

3. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzioni e agevolazioni di imposta la cui concessione resta subordinata alla formale presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.”

Art. 14.- VERSAMENTI

Il contribuente, è obbligato ad eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune. Il versamento dell'imposta, in unica soluzione, deve essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dell'anno di imposizione.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, entro le scadenze di cui sopra, da un contitolare dell'immobile anche per conto degli altri.

Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali con deliberazione del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.

L'imposta dovuta annualmente in autotassazione da corrispondere al Comune sulla base di quanto deliberato potrà essere versata

- a) mediante versamento diretto al concessionario della riscossione individuato tra i soggetti iscritti all'albo costituito ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. Nr. 446/1997
- b) direttamente al Comune su apposito conto corrente postale.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro secondo i criteri previsti dalle norme vigenti. (D. Lgs. 27/12/2006 nr. 296 – art. 1 – comma 166).

I contribuenti non sono tenuti ad effettuare il versamento in autotassazione dell'imposta dovuta qualora l'ammontare annuo non superi l'importo stabilito dal vigente regolamento delle entrate.

Art. 15.- DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, le somme previste dalla normativa vigente, oppure le somme determinate annualmente dal competente organo comunale, ove previsto dalla normativa stessa.

Nel rispetto degli equilibri di bilancio, contestualmente alla determinazione annuale delle tariffe, la detrazione può essere stabilita da un minimo di €. 103,29.= fino a €. 258,22.= con opportuna deliberazione. Nel caso in cui l'importo venisse deliberato oltre €. 258,22.= e, fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

La facoltà di aumentare le detrazioni a norma del comma 1 e 2 del presente regolamento, può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in rapporto al numero di tali soggetti.

Art. 16.- ACCERTAMENTO

Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omessa comunicazione, omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a fatti e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

La Giunta Comunale può, con proprio atto, decidere le azioni di controllo.

Non si fa luogo all'invio di avvisi di accertamento e a rimborso quando l'importo complessivo relativo ad un periodo d'imposta è inferiore alle €. 12,00.=.

Si procede comunque all'emissione degli avvisi, indipendentemente dall'importo dovuto, nel caso in cui la violazione è ripetuta per almeno un biennio.

Art. 17.- ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Giunta Comunale può fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed controllo dell'evasione perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Per il potenziamento dei controlli sarà destinata una percentuale del gettito I.C.I. riscosso a seguito dell'attività di accertamento, all'incentivazione del personale addetto. Detta percentuale sarà determinata di volta in volta con delibera di Giunta Comunale.

La liquidazione dell'incentivo al personale addetto sarà perfezionata, di norma, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello della riscossione dei proventi.

Art. 18.- SANZIONI E INTERESSI

Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere *a) o b)* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

La mancata risposta ai questionari inviati dall'amministrazione comunale, entro 60 giorni dal ricevimento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 51,65.=.

Sulle somme dovute a titolo di imposta ovvero sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso si applicano gli interessi così come disciplinato dal Regolamento Comunale delle Entrate.

Art. 19.- RIMBORSI

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso dovrà avvenire entro 180 giorni dalla richiesta, previa verifica che il contribuente non abbia debiti pendenti nei confronti del comune, in quel caso verranno sospesi i termini del rimborso fino a che non verranno versati, da parte del contribuente, le somme dovute al comune e/o si provvederà alla compensazione con gli altri tributi dovuti.

Il contribuente può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di un anno dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i due anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle condizione che il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

Art. 20 - DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, abbiano presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, in seguito a notifica del comune ai sensi dei commi 336 e 337, dell'art. 1, della legge 311/2004, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, nr. 701, con decorrenza dalla data indicata nella notifica, o in assenza di indicazione dal 1° gennaio dell'anno di notifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni non prescritti al momento della notifica con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.

2. La procedura di definizione agevolata deve essere tassativamente conclusa entro 180 giorni dalla notifica del comune, con la sottoscrizione da parte del contribuente e del funzionario incaricato ICI, di un modello di adesione corredato dei seguenti allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la nuova rendita catastale;
- b) copia delle attestazioni di avvenuto versamento, dell'intera imposta o maggiore imposta dovuta.

3. Possono usufruire della definizione agevolata di cui al comma 1 anche:

- a) i soggetti passivi I.C.I. per i quali l'Agenzia del territorio ha esercitato l'attività sostitutiva provvedendo all'attribuzione diretta della rendita;
- b) i soggetti che hanno provveduto spontaneamente alla iscrizione in catasto fabbricati degli immobili ex rurali o non censiti;

4. Per i soggetti di cui al comma 3) la definizione agevolata può essere utilmente effettuata entro 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ufficio tributi.

5. Per tutti i casi di mancata adesione alla definizione agevolata o di versamento insufficiente o mancata presentazione dei documenti richiesti si provvederà al recupero di quanto dovuto maggiorato di sanzioni, interessi e spese ai sensi di legge, attraverso la ordinaria attività di accertamento.“

Art. 21.- CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, l'ingiunzione fiscale può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 22.- RICHIESTA AGEVOLAZIONI

Ogni agevolazione, riduzione, esenzione deve essere espressamente richiesta dal contribuente e decorre dalla data della richiesta stessa.

ART. 23. – COMPENSAZIONE

Il contribuente che ritiene di avere maturato un credito di imposta può compensare lo stesso con un eventuale debito della stessa imposta derivante dall'attività di controllo, anche per anni diversi, purchè lo stesso rinunci ad impugnare gli avvisi di liquidazione/accertamento o gli stessi siano divenuti esecutivi. A tale scopo il contribuente deve presentare formale domanda all'Ufficio Tributi.

La domanda, per essere eseguibile, deve essere accettata da parte del responsabile ICI attraverso la redazione di un provvedimento amministrativo al quale deve essere allegato il verbale controfirmato dalle parti.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori al debito dovuto, la differenza deve essere rimborsata al contribuente dandone atto nel provvedimento amministrativo di cui sopra.

Art. 24.- NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali che regolano la materia in modo diverso rispetto al presente regolamento.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25.- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2008.